

Emendamenti approvati dalle
Commissioni II e III in seduta
comune
nella seduta del 17 febbraio
2026
SM

Al Presidente
della II e III Commissione
consiliare permanente

Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 287 "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"

Si sottopongono all'attenzione della II° e della III° Commissione consiliare permanente i seguenti emendamenti all'Atto n. 287:

Primo Emendamento

Prima del CAPO I dell'Atto n. 287 è aggiunto il seguente CAPO e il seguente articolo:

"CAPO 0 I

Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)

Art. 01

(Integrazione alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 2)

1. All'articolo 17, comma 2, la locuzione "individuazione dell'area contigua" si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione dei confini delle aree contigue di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 394/1991, anche le "aree filtro" e i "serbatoi di naturalità" eventualmente individuati dai singoli Piani dei Parchi Regionali sono da ricomprendere nell'ambito delle aree medesime."

Secondo Emendamento

Dopo l'articolo 69 dell'atto n. 287 è inserito il seguente articolo:

"Art. 69 bis

(Norme transitorie)

1. La disposizione di cui all'articolo 17 bis della della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), come inserito dalla presente legge, si applica anche agli interventi la cui procedura autorizzativa e di valutazione

ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non si applica agli interventi i cui titoli autorizzativi siano già stati rilasciati e agli interventi che abbiano già comportato una modifica dello stato dei luoghi.”.

RELAZIONE

La presente proposta di emendamenti risponde all'esigenza indifferibile di dirimere le incertezze interpretative sorte in merito alla perimetrazione e alla natura giuridica delle aree di protezione esterna dei Parchi Regionali. L'intervento si rende necessario a causa del disallineamento temporale e terminologico tra la legge regionale quadro sulle aree protette (l.r. 9/1995) e le successive evoluzioni della normativa statale (D.Lgs. 42/2004) e della pianificazione di dettaglio dei singoli Parchi.

Il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica è giustificato dalla presenza di un'ambiguità oggettiva che rischia di compromettere la certezza del diritto e l'efficacia dell'azione amministrativa, in particolare nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di autorizzazione paesaggistica.

Con l'emendamento n. 1 si introduce nella l.r. 9/1995 una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire il significato della locuzione “individuazione dell'area contigua” contenuta nell'articolo 17, comma 2, della l.r. 9/1995. Ai sensi della legge nazionale 394/1991 (art. 32), le aree contigue hanno la funzione di garantire la continuità ecosistemica e la protezione esterna del nucleo del Parco. Tuttavia, i Piani per il parco approvati negli anni hanno introdotto definizioni tecniche quali “aree filtro” e “serbatoi di naturalità” che, pur avendo finalità identiche a quelle delle aree contigue, hanno generato dubbi circa l'immediata applicabilità del regime di tutela paesaggistica previsto dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali.

La norma specifica che tali zone sono, e sono sempre state da intendersi, parte integrante delle “aree contigue”. Va quindi riconosciuto che la terminologia tecnica utilizzata dalla pianificazione (aree filtro/serbatoi) è la declinazione pratica del concetto giuridico di area contigua. Tale interpretazione garantisce l'allineamento *ope legis* tra la pianificazione regionale e i “territori di protezione esterna” tutelati dallo Stato.

Con l'emendamento n. 2, viene inserita nell'atto n. 287 una norma transitoria che alla luce dell'efficacia retroattiva tipica delle norme di interpretazione autentica, sia volta a chiarire che al fine di bilanciare la tutela ambientale con il principio di certezza dei rapporti giuridici consolidati, vengono fatti salvi tutti gli atti amministrativi e i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore che restano validi, evitando il rischio di contenzioso risarcitorio per la lesione del legittimo affidamento dei privati. Si escludono dal nuovo rigore interpretativo quelle situazioni di fatto in cui lo stato dei luoghi sia già stato mutato in modo permanente, rendendo vana l'applicazione di un vincolo di protezione esterna.

Si chiarisce al tempo stesso che l'intervento legislativo si applica anche alle procedure autorizzative in corso di valutazione di competenza regionale o statale, nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, esclusivamente nell'ambito dell'iter autorizzativo, attuale al momento dell'approvazione.

Gli emendamenti hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Luca Simonetti



Luca Simonetti
22.01.2026
12:36:19
GMT+01:00